

(N. 1951)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(CAPPA)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1951

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 150 milioni
per il potenziamento dell'attività peschereccia.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente schema di disegno di legge tende, unitamente all'altro, relativo al ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci, presentato in separata sede, ad alleviare la critica situazione in cui si dibatte l'industria della pesca.

È noto come la furia devastatrice della guerra abbia particolarmente inferito sui centri costieri della penisola e delle isole lungo un litorale di 8000 chilometri, disseminato di ben 450 tra grandi e piccoli centri pescherecci, distruggendo naviglio alla fonda, con relative attrezzature, impianti fissi a terra, nonchè officine ausiliarie, industrie accessorie (retifici, tintorie, reti, capannoni di deposito di attrezzi, ecc.) e sussidiarie (stabilimenti conservieri e di lavorazione dei sottoprodotti della pesca) nonchè cantieri navali specializzati in costruzione di natanti da pesca.

È noto altresì come circa una metà della flottiglia da pesca, trasferita ai servizi ausiliari della marina da guerra sia stata gravemente danneggiata, o distrutta in mare aperto; nè, con la fine delle ostilità, può dirsi che si sia arrestato il prodursi di danni, che in misura ragguardevole vengono continuamente arrecati all'industria della pesca, per l'incontro in navigazione di mine pericolose e vaganti perchè disancorate dai relativi ormeggi e per le così dette « afferrature » in relitti che provocano strappi alle reti e conseguente abbandono delle stesse.

La legge 21 gennaio 1940, n. 626, assegnò per la pesca la somma di cinquanta milioni, che furono distribuiti in dieci esercizi, l'ultimo dei quali è stato quello 1949-50 e cioè cinque milioni per ogni anno.

A decorrere dall'esercizio 1946-47 la predetta somma annua di 5 milioni venne elevata a

lire 15 milioni, con scadenza, sempre al 30 giugno 1950 (decreto legislativo 21 maggio 1947, n. 556).

Con decreto-legge 21 maggio 1947, n. 588, furono stanziati, in via straordinaria, altri cinquanta milioni, di cui trenta destinati alla pesca marittima e venti alla pesca nelle acque interne.

Tali stanziamenti, apprezzabili nel tempo in cui furono deliberati, si sono dimostrati, a seguito della svalutazione monetaria, del tutto insufficienti al raggiungimento degli scopi prefissi.

* * *

Attualmente, nel bilancio del Ministero della marina mercantile non esiste alcun fondo per l'incremento dell'industria della pesca, essendo venuto a cessare, con l'esercizio finanziario 1949-50, anche l'esiguo concorso statale di cui alla cessata legge 21 gennaio 1940, n. 625.

Ignorare attualmente le esigenze di questo importante settore della vita economica nazionale non è più possibile; occorre, pertanto, provvedervi con misure adeguate, analogamente a quanto è stato fatto per gli altri settori industriali.

Allo scopo di provvedere all'erogazione di un primo nucleo di fondi, è stato predisposto, d'intesa con il Ministero del tesoro, l'unito schema di disegno di legge, con il quale si autorizza la spesa straordinaria, per l'esercizio finanziario 1951-52, di lire 150 milioni. Con tale somma non s'intende, evidentemente, di risolvere il problema, ma di dare inizio a quelle opere più impellenti per la ripresa dell'industria in questione.

Il programma di opere che si ritiene di dover promuovere e sussidiare è rappresentato, essenzialmente, dalle seguenti voci:

a) costruzione in cantieri nazionali di nuove navi e galleggianti per la pesca e per il trasporto del pescato;

b) miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per uso della pesca;

e) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

d) impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;

e) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

f) costruzione di manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca, e per il miglioramento di quelli esistenti;

g) costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;

h) costruzione e miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce;

i) acquisto e rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori elettrici, funi, filati, cavi, tele ed altre materie ed attrezzature da pesca;

l) impianti a bordo ed a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato ed impianti a terra per la produzione del ghiaccio;

m) provviste ed impianti a bordo di apparecchi radiofonici ricetrasmittenti, ultrasuoni, ecometri ed ogni altro impianto ed apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio e la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della vita umana in mare;

n) l'istituzione ed il funzionamento di orfanotrofi per i figli di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;

o) campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca;

p) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;

q) ogni altra attività ed iniziativa intesa ai fini di cui alle precedenti lettere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata a carico del bilancio del Ministero della Marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1951-52, la spesa straordinaria di lire 150.000.000 per sussidiare:

a) la costruzione in cantieri nazionali, di nuove navi e galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;

b) il miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per uso della pesca;

c) l'impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

d) l'impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;

e) l'impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

f) la costruzione di manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca e per il miglioramento di quelli esistenti;

g) la costruzione e la sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;

h) la costruzione o il miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce;

i) l'acquisto e la rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori elettrici, funi, cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature da pesca;

l) gli impianti a bordo e a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato ed impianti a terra per la produzione del ghiaccio;

m) la provvista e l'impianto a bordo di apparecchi radiofonici ricetrasmittenti, ultra-

sonori, ecometri ed ogni altro impianto ed apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della vita in mare;

n) l'istituzione ed il funzionamento di orfanotrofi per figli di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;

o) le campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca;

p) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;

q) ogni altra attività ed iniziativa intesa ai fini di cui alle precedenti lettere.

L'ammontare del contributo non può superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.

La corresponsione del contributo è disposta con decreto del Ministro per la Marina mercantile, sentito un comitato tecnico, composto dal Sottosegretario di Stato per la Marina mercantile, che lo presiede, dal Direttore generale della pesca e del Demanio marittimo e da tre esperti, nominati dal Ministro per la Marina mercantile.

Esercita le funzioni di segretario del Comitato un funzionario amministrativo di grado non inferiore all'ottavo.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 150.000.000 derivante dalla presente legge si provvede mediante la utilizzazione di una corrispondente aliquota dei fondi accantonati sul capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.